COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1963

relativa alla sospensione temporanea, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato, di taluni dazi della tariffa doganale comune

(63/684/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Considerando che la Comunità desidera venir incontro, nella misura del possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo e che la sospensione temporanea dei dazi doganali per i prodotti oggetto della presente decisione può contribuire alla realizzazione di questo obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1964 fino al 31 dicembre 1965, i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea per i prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi totalmente oppure fino al livello indicato in essa :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota
ex 08.01 D	Noci di acagiù	sospensione a 2,5 %
ex 09.04 A II c)	Pimenti del genere «Capsicum», non tritati né macinati, altri	sospensione a 10 %
ex 09.04 B	Pimenti del genere «Capsicum», tritati o macinati	sospensione a 12 %
ex 09.08 A II	Amomi e cardamomi, non tritati né macinati, altri	sospensione totale
ex 09.08 B	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	sospensione totale
ex 09.09 A III b)	Semi di coriandolo, non tritati né macinati, altri	sospensione totale
ex 09.09 B II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	sospensione totale
09.10 D I b)	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	sospensione totale
09.10 D II	Zenzero, altrimenti presentato	sospensione totale
ex 09.10 E II	Polvere e pasta di Curry	sospensione totale
13.02 A II	Gomma lacca, imbianchita	sospensione totale
15.07 B I a) 2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	sospensione a 7 %
ex 15.07 B I b) 1	Olio di semi di tabacco, greggio	sospensione totale
ex 15.07 B I b) 2	Olio di semi di tabacco, altro	sospensione totale
ex 20.01	Chutney di mango	sospensione totale
ex 20.04	Zenzero, cotto negli zuccheri o candito	sospensione totale
ex 20.06 B II a)	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	sospensione totale
ex 20.06 B II b)	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	sospensione totale
ex 21.04	Chutney di mango liquido	sospensione totale
ex 97.06	Attrezzi per cricket e polo	sospensione totale

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS